

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

e col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 (sostitutivo di una precedente normativa comunitaria), prevede, nell'ambito della politica agricola comune, un regime di contingenti individuali diretti a contenere la produzione di latte bovino dell'Unione europea.

L'attuazione di tale normativa, comunemente nota come regime delle quote latte, è attualmente regolata dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

L'esperienza maturata nel primo quadriennio di applicazione della legge n. 468 del 1992 ha evidenziato numerosi problemi, connessi in larga parte alla oggettiva difficoltà di introdurre un meccanismo di contingentamento delle produzioni individuali nel contesto di un settore ove operano oltre centomila produttori di latte.

A tali oggettive difficoltà, si è aggiunta l'esigenza di apportare riduzioni alle quote individuali, dovendosi rispettare la quota complessivamente attribuita all'Italia dalla normativa comunitaria.

Le riduzioni di quota hanno comportato problemi per molte aziende, che sono state costrette a comprimere la propria potenzialità produttiva, e sono a volte incorse nell'applicazione delle penalità previste per il superamento della quota individuale.

Il presente disegno di legge tende a razionalizzare e semplificare la materia, ed introduce altresì alcune soluzioni dirette a migliorare la posizione dei produttori che hanno subito riduzioni delle quote individuali.

Il disegno di legge per le quote latte è destinato a sostituire la legge n. 468 del 1992, ed è caratterizzato dai seguenti aspetti.

1) Viene realizzato un ampio trasferimento di funzioni alle regioni, cui vengono attribuite tutte le competenze amministrati-

ve in materia, fatta eccezione per la procedura di compensazione, in merito alla quale la Commissione UE ha recentemente ribadito (incontro con il Commissario Fischler a Strasburgo il 22 ottobre 1996) che non è possibile attuare una compensazione a livello regionale.

2) Si introduce inoltre un'importante innovazione concernente il meccanismo di attribuzione delle quote ai produttori. La soluzione adottata prevede che le regioni e le province autonome trasmettano a ciascun produttore certificati indicanti le quote consegne e vendite dirette ad esso spettanti.

A sua volta il produttore è tenuto a depositare presso l'acquirente il certificato indicante la quota consegne onde consentire all'acquirente medesimo di adempiere agli obblighi inerenti l'applicazione del prelievo supplementare.

La previsione di certificati individuali, in luogo della pubblicazione dei bollettini da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), risponde all'esigenza di assicurare una maggiore trasparenza e celerità nei rapporti tra Amministrazione e produttore.

Con tale meccanismo ciascun produttore avrà la certezza della quota ad esso spettante, certezza che concerne sia l'entità della stessa, che il momento in cui la quota gli viene comunicata: sono, infatti, eliminati i pericoli connessi alla mancata o ritardata pubblicazione dei bollettini riscontrati nelle passate campagne.

L'acquirente, che nel regime delle quote latte svolge un fondamentale ruolo, avrà immediata conoscenza delle quote dei propri conferenti attraverso il deposito dei certificati che i produttori sono tenuti ad effettuare presso di lui.

Il complesso delle quote spettanti ai produttori operanti nella regione o provincia autonoma costituisce il bacino regionale.

3) Si istituisce, altresì, una riserva nazionale nella quale confluiscono le quote dei produttori che non hanno commercializzato latte per un periodo di dodici mesi.

La ripartizione fra le regioni delle quote non utilizzate sul territorio nazionale è effettuata in proporzione alle quantità commercializzate nei rispettivi territori nella precedente campagna.

Le regioni provvedono poi a riassegnare le quote provenienti dalla predetta riserva ai produttori che ne facciano richiesta.

Il disegno di legge contiene però una norma transitoria atta a mitigare i negativi effetti connessi alla riduzione della quota B, in base alla quale, per il primo triennio, le quote non utilizzate su tutto il territorio nazionale sono attribuite ai produttori che hanno subito una riduzione di quota ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Questa soluzione tende ad attenuare la tensione sociale manifestatasi in alcune aree del paese, ove si sono maggiormente concentrate le riduzioni di quota previste dal citato decreto-legge n. 727 del 1994, e risponde ad un principio di solidarietà nazionale.

4) Un altro aspetto innovativo concerne la mobilità delle quote senza azienda. Il meccanismo contemplato all'articolo 9, nel ribadire il principio che la quota può essere venduta solo all'interno del territorio regionale, salvaguardando quindi la dislocazione delle quote, consente al produttore di poter affittare la propria quota, nei limiti del 50 per cento, anche al di fuori della regione stessa. In tal modo viene, quindi, realizzata una parziale mobilità transitoria delle quote su tutto il territorio nazionale onde consentire una maggiore elasticità nell'applicazione del regime.

Tale finalità è rafforzata attraverso l'efficacia immediata dei contratti di affitto, che, con l'accordo delle parti, possono esplicitare i loro effetti nel periodo stesso in cui vengono stipulati, ove siano intervenuti entro il 15 dicembre.

Viene inoltre ribadito il principio secondo cui l'acquisto di una quota non comporta

alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti.

5) Viene infine aggiornato e razionalizzato il sistema di sanzioni amministrative previsto nei confronti dei trasgressori.

In particolare, sul testo dell'articolo:

L'articolo 1 disciplina l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai produttori. A tal fine l'AIMA provvede a comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le quote risultanti dall'ultimo bollettino (e relativi aggiornamenti). Le quote A e B vengono definitivamente unificate;

L'articolo 2 istituisce la riserva nazionale, costituita dalla differenza tra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori e il quantitativo nazionale, cui confluiscono le quote derivanti dalle revoche disposte dalle regioni per mancata produzione protratta per dodici mesi e non riattribuite nel territorio regionale;

L'articolo 3 definisce i bacini regionali, nel cui ambito operano le riduzioni o gli aumenti delle quote conseguenti a disposizioni comunitarie o nazionali o a decisioni giurisdizionali o amministrative;

L'articolo 4 detta le modalità di applicazione del prelievo supplementare, affidando alle regioni e alle province autonome il relativo controllo e monitoraggio;

L'articolo 5 regola la procedura di compensazione nazionale, stabilendo i criteri di priorità e i termini per il versamento del prelievo e per le restituzioni dovute;

L'articolo 6 disciplina le vendite dirette, con norme analoghe a quelle relative alle consegne;

L'articolo 7 prevede le penalità aggiuntive per il caso di mancato rispetto del termine di versamento del prelievo;

L'articolo 8 attribuisce alle regioni e alle province autonome le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime comunitario del settore lattiero, mantenendo all'AIMA le funzioni di coordinamento;

L'articolo 9 regola i mutamenti di titolarità della quota, disciplinando in particolare la vendita e l'affitto senza azienda;

l'articolo 10 attribuisce alle istituzioni pubbliche di ricerca la possibilità di chiedere l'assegnazione di un quantitativo di riferimento, così come alle istituzioni che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione. Un'apposita quota della riserva nazionale è destinata a coprire le vendite nelle fiere zootecniche;

l'articolo 11 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili a chi viola

gli obblighi imposti dalla regolamentazione comunitaria e dalla normativa di cui al presente disegno di legge;

l'articolo 12 prevede l'emanazione entro sei mesi del nuovo regolamento d'attuazione e l'abrogazione della precedente normativa.

Il provvedimento non comporta spesa e pertanto non si redige la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Quantitativi di riferimento)

1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i compiti assegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dalla presente legge.

2. Spettano a ciascun produttore le quote attribuite ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Le quote A e B sono unificate in un'unica quota. Sono esclusi dalla assegnazione delle quote i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

3. Nel primo periodo di applicazione le quote sono attribuite ai singoli produttori secondo quanto indicato nel bollettino pubblicato dall'AIMA per il periodo 1997-98, unificando le quote A e B. Gli elenchi dei produttori e le rispettive quote sono comunicati dall'AIMA alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono modificare le quote comunicate dall'AIMA, fatte salve le modifiche derivanti dall'applicazione di disposizioni contenute

nella presente legge. Le modifiche di quote eventualmente apportate in violazione del presente comma non hanno effetto e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne rispondono patrimonialmente in solido con il responsabile delle modifiche medesime.

Art. 2.

(Riserva nazionale)

1. Presso l'AIMA è istituita una riserva nazionale articolata in consegne e vendite dirette, e costituita dalla differenza fra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota nazionale.

2. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di dodici mesi comporta per i produttori titolari di quota la perdita della stessa. Le revoche sono disposte, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, entro il 30 giugno successivo, dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne danno immediata comunicazione al produttore e all'AIMA. Esse hanno effetto dal periodo successivo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, i produttori di cui al comma 2 possono richiedere alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio successivo al periodo di mancata produzione, la riattribuzione della quota.

4. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, accertata la ripresa produttiva da parte dei produttori richiedenti, provvedono a riattribuire la quota ai produttori nei limiti di quella già posseduta. Le quote non riattribuite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano confluiscono nella riserva nazionale.

5. Nel caso in cui la regione o provincia autonoma non provveda alla revoca, l'AIMA, previo avviso alla regione o provincia autonoma medesima, vi provvede direttamente, facendo confluire le quote revocate nella riserva nazionale.

6. Le quote disponibili nella riserva nazionale sono annualmente ripartite dall'AIMA fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla produzione commercializzata nei rispettivi territori durante il periodo precedente, ed afferiscono ai relativi bacini. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assegnare le suddette quote con i criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni dei produttori di latte. Nei primi tre periodi di applicazione della presente legge l'intero ammontare delle quote disponibili nella riserva nazionale, al netto delle esigenze connesse ai contenziosi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato ai produttori nei confronti dei quali è stata disposta una riduzione della quota in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

7. In caso di aumento dei quantitativi nazionali stabiliti dai regolamenti comunitari, il medesimo affluisce alla riserva nazionale.

8. I produttori che superano i quantitativi assegnati sono tenuti al pagamento del prelievo supplementare ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e della presente legge.

Art. 3.

(Bacini regionali)

1. Il complesso delle quote spettanti ai singoli produttori che conducono un'azienda agricola ubicata nella regione o provincia autonoma costituisce il bacino regionale o della provincia autonoma.

2. Prima dell'inizio di ciascun periodo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono a ciascun produttore distinti certificati indicanti le quote consegnate e vendite dirette ad esso spettanti. Il produttore è tenuto a depositare presso l'acquirente il certificato indicante la quota consegnata.

3. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, si avvalgono esclusivamente dei certificati di cui al comma 2 del presente articolo per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte e sul prelievo supplementare.

4. In caso di riduzione dei quantitativi nazionali fissati dai regolamenti comunitari per le consegne e le vendite dirette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad apportare riduzioni obbligatorie e senza indennità delle quote assegnate ai produttori del proprio bacino in misura proporzionale, con le modalità e nell'ammontare ad esse comunicati dall'AIMA.

5. Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad uno o più produttori, in applicazione di decisioni adottate in sede amministrativa o giurisdizionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riducono proporzionalmente le quote assegnate a tutti gli altri produttori della regione o della provincia autonoma, con effetto dal periodo successivo, in modo da non aumentare l'ammontare globale della quota assegnata al bacino della regione o della provincia autonoma.

Art. 4.

(Applicazione del prelievo supplementare)

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, entro il 15 maggio di ogni anno devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per tutti i produttori e trasmetterla alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui al comma 1,

trasmettono all'AIMA, entro il successivo 15 giugno, i dati contenuti nelle stesse dichiarazioni anche su supporto magnetico. Fermo restando il rispetto del predetto termine, la verifica delle dichiarazioni può essere effettuata anche con il concorso delle associazioni dei produttori.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi e lo devono versare anteriormente al 1° settembre di ciascun anno, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale. Le somme eccedenti non versate sono restituite ai produttori comprensive degli interessi calcolati al tasso legale.

4. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota devono essere integralmente sottoposte al prelievo supplementare, da parte degli acquirenti.

5. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì un prospetto trimestrale delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonchè alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori. Le associazioni di produttori, qualora dalle suddette dichiarazioni verificchino scostamenti apprezzabili rispetto ai quantitativi di riferimento, intervengono con azioni di informazione ed eventuale programmazione presso i propri associati per riportare la produzione effettiva ai livelli di titolarità dandone notizia alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Le relative ricevute devono essere trasmesse entro dieci

giorni dal versamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'AIMA.

Art. 5.

(Compensazione nazionale)

1. L'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui all'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3950/92 entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

2. Ai fini dell'effettuazione della compensazione nazionale, l'AIMA può avvalersi, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri, prioritariamente e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori nei confronti dei quali è stata disposta una riduzione della quota in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;

d) in favore di tutti gli altri produttori.

3. A seguito della compensazione nazionale l'AIMA procede ad inviare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed agli acquirenti gli appositi elenchi dei produttori tenuti al pagamento del prelievo.

Art. 6.

(Vendite dirette)

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette devono inviare alla regione o

provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse, trasmettono all'AIMA, entro il successivo 15 giugno, i dati di cui al presente comma anche su supporto magnetico.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono ugualmente inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. L'AIMA, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettua la compensazione per tutti i produttori titolari di un quantitativo di riferimento vendite dirette, adottando gli stessi criteri stabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per la compensazione dei quantitativi di riferimento consegne.

4. Effettuata la compensazione, l'AIMA provvede ad imputare al produttore il prelievo dovuto dandone comunicazione alla regione o provincia autonoma, ove è ubicata l'azienda.

5. Il produttore deve versare il prelievo di cui al comma 4 anteriormente al 1° settembre di ciascun anno.

6. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 4 specificandone l'imputazione come vendite dirette.

7. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare la ricevuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono nei successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni all'AIMA.

Art. 7.

(Penalità)

1. Gli acquirenti che non versano il prelievo supplementare dovuto entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3, salvo quanto

previsto dall'articolo 11, sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai produttori che non versano il prelievo supplementare anteriormente al 1° settembre, per le vendite dirette.

3. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 e 2 non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui al comma 1.

4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli stessi interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

5. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 4 la somma di cui al comma 1 è pari al prelievo dovuto, oltre agli interessi in misura pari al tasso di sconto.

Art. 8.

(Coordinamento e controllo)

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino, nei confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I produttori e gli acquirenti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali e provinciali addetti ai controlli, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

3. Presso l'AIMA è istituito un ufficio per il coordinamento delle funzioni di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, cui compete fornire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano indicazioni e chiarimenti per l'attuazione della normativa, verificando al tempo stesso l'applicazione puntuale delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti comunitari, con particolare riguardo ai compiti spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli elenchi dei produttori titolari di quota e le modifiche degli elenchi medesimi devono essere comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'AIMA, che tiene aggiornato, anche al fine di corrispondere alle richieste delle autorità comunitarie, un elenco nazionale delle quote attribuite e dei bacini regionali e delle province autonome, nonché un consuntivo delle consegne e delle vendite dirette.

5. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Comando Carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari e degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 9.

(Mutamenti di titolarità delle quote)

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. L'acquisto di una quota da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza.

3. Le quote possono essere vendute separatamente dall'azienda agricola esclusivamente nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma, secondo modalità ed entro i limiti determinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. I contratti di vendita hanno forma

scritta e la firma delle parti deve essere autenticata dagli uffici regionali o delle province autonome. La vendita ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto.

4. Le quote possono essere affittate separatamente dall'azienda agricola nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma. Ciascun produttore può altresì affittare una parte non superiore alla metà della propria quota anche al di fuori del territorio della regione o provincia autonoma. I contratti di affitto hanno forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata dagli uffici regionali o delle province autonome. Ove non sia diversamente pattuito l'affitto ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto. Le parti possono tuttavia concordare, entro il 15 dicembre di ciascun periodo, che l'affitto abbia effetto nel periodo in corso. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve previamente accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota locata e l'atto ha efficacia soltanto a partire dal rilascio del certificato di cui al comma 5.

5. Gli atti indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo, ed ogni atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, devono essere comunicati alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende che, verificata la regolarità degli atti, rilasciano il certificato previsto all'articolo 3, comma 2. Nel caso di affitto con efficacia immediata, la regione o la provincia autonoma provvede altresì a ritirare contestualmente il certificato precedente.

6. Per l'esercizio delle funzioni concernenti la vendita ed i cambiamenti di titolarità delle quote, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'opera delle associazioni dei produttori.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di ricerca e manifestazioni fieristiche)

1. Le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i derivati lattiero-caseari, direttamente prodotti

in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata, richiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'attribuzione di un quantitativo di riferimento. Analoga istanza può essere avanzata dalle istituzioni pubbliche e dagli enti ed organizzazioni privati che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap*, mediante la conduzione di appropriate strutture produttive nel settore lattiero.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono l'istanza, con la propria valutazione, all'AIMA per l'attribuzione del quantitativo richiesto che sarà assegnato ove risulti la disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti, o qualificata internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da una apposita quota della riserva nazionale di 250 tonnellate. Gli enti organizzatori devono comunicare alla regione o provincia autonoma ed all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.

Art. 11.

(Sanzioni amministrative)

1. Gli acquirenti che violano gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

2. I produttori che violano gli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6, sono assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere *c)*, *d)* ed

f), del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

4. Gli acquirenti, così come definiti dal citato articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92, che procedono all'acquisto di latte o di altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

5. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e alla irrogazione delle relative sanzioni provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima.

6. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Le somme eventualmente imputate dal Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) per il mancato introito del prelievo dovuto, sono poste, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12, a carico delle regioni e delle province autonome ove sono ubicate le aziende cui è ascrivibile il prelievo che avrebbe dovuto essere versato, ferma restando ogni altra responsabilità civile, amministrativa e penale.

Art. 12.

(Abrogazione e regolamento di attuazione)

1. È abrogata la legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e

forestali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

3. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili sino all'entrata in vigore di quelle previste dal comma 2, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

